Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che il Protocollo n. XV, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, prevede la possibilità di concedere contingenti tariffari al solo scopo di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale, praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune; che pertanto il contingente tariffario deve essere aperto solo per la copertura dei fabbisogni propri dell'industria di trasformazione dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni esportazione dei prodotti nello stato in cui essi risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad introdurre un contingente tariffario in esenzione da dazio, nel limite di un quantitativo di 60.000 tonnellate, per le sue importazioni in provenienza dai paesi terzi di zinco greggio, non legato, della voce ex 79.01 A della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato nel suo territorio.

In nessun caso tuttavia il dazio applicabile al prodotto importato nel limite di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato a questo prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1965

che proroga la validità della decisione dell'8 luglio 1964, relativa al ricorso della Repubblica federale di Germania all'articolo 115, primo comma, del Trattato, allo scopo di escludere dal trattamento comunitario il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, di cui alla voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, originario di paesi che non siano gli Stati africani e Madagascar ed i paesi e territori d'oltremare associati alla C.E.E., e messo in libera pratica nei Paesi del Benelux

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 155 e 115, primo comma,

Vista la Convenzione di associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e Madagascar associati a detta Comunità [1], e in particolare l'articolo 2, commi 2 e 3,

Visto il Protocollo relativo alle importazioni di caffè verde nei paesi del Benelux [2], e in particolare l'articolo 1,

[1] GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1431/64.
[2] GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1488/64.

Vista la decisione del Consiglio del 3 febbraio 1964 [1], relativa alla sospensione parziale del dazio della tariffa doganale comune applicabile al caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a,

Vista la decisione del 3 febbraio 1964 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio [1], relativa ai dazi riscossi all'importazione del caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 [2], relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, e in particolare l'Allegato VIII,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 [3], relativa alla modifica e alla sospensione parziale di taluni dazi della tariffa doganale comune,

Vista la decisione del 25 febbraio 1964 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio [4], relativa ai dazi riscossi all'importazione di taluni prodotti tropicali,

Vista la propria decisione dell'8 luglio 1964 [5], con la quale la Repubblica federale di Germania, in seguito a ricorso presentato ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del Trattato, è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1965 a non concedere il trattamento comunitario all'importazione del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, di cui alla voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, messo in libera pratica nei paesi del Benelux e riesportato verso la Repubblica federale di Germania,

Vista la richiesta presentata in data 10 dicembre 1965 dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione mediante telex della propria rappresentanza permanente, allo scopo di ottenere la proroga della validità della decisione dell'8 luglio 1964,

Considerando che, a norma delle summenzionate disposizioni, l'importazione di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, originario di paesi che non siano gli Stati africani e Madagascar e i paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea, è soggetta alla percezione di un dazio doganale del 9,6 % nella Repubblica federale di Germania e, nel corso della terza tappa, del 5 % nei paesi del Benelux;

Considerando che l'importazione nella Repubblica federale di Germania di detto prodotto è esente da dazi doganali quando proviene da altri Stati membri nei quali si trovi in libera pratica;

Considerando che perdurano le condizioni che hanno giustificato l'adozione della decisione dell'8 luglio 1964, perché dopo il ravvicinamento dei dazi doganali dei paesi del Benelux verso i dazi della tariffa doganale comune sussistono ancora disparità di regime tariffario che potrebbero provocare deviazioni di traffico;

Considerando che è opportuno prorogare la validità della misura di salvaguardia di cui trattasi oltre la data del 31 dicembre 1965, ma è d'altra parte necessario che la Commissione, prima di adottare una decisione definitiva, raccolga ulteriori elementi di valutazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A titolo di misura conservativa di salvaguardia viene prorogata la validità della decisione della Commissione dell'8 luglio 1964, con la quale la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a non concedere il trattamento comunitario all'importazione del caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, di cui alla voce 09.01 A I a della tariffa doganale comune, originario di paesi terzi che non siano gli Stati africani e Madagascar ed i paesi e territori d'oltremare associati, e messo in libera pratica nei paesi del Benelux.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di apposita decisione definitiva della Commissione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

[1] GU n. 23 del 7. 2. 1964, pag. 403/64.
[2] GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1472/64.
[3] GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1485/64.
[4] GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1487/64.
[5] GU n. 125 del 4. 8. 1964, pag. 2100/64.